

ISPEZIONI

ISPEZIONI AEREE CON DRONE

Le **ispezioni aeree con drone** sono un'interessante alternativa alle ispezioni di tipo tradizionale potendo contare su importante risparmio di tempo, di organizzazione, di costi e l'abbattimento dei rischi per gli addetti.

ECO Certificazioni collabora con una squadra composta da **piloti esperti e certificati ENAC**, operatori abilitati alle operazioni critiche e operatori termografici certificati per eseguire ispezioni tecniche aeree con la produzione di materiale video/fotografico e con l'effettuazione di rilievi aero-termografici sugli immobili, sui terreni, sugli impianti fotovoltaici, sugli impianti industriali.

Al termine dell'attività si fornisce materiale in **ALTA DEFINIZIONE, GEOREFERENZIATO, CERTIFICATO**, valido in sede legale; inoltre è consegnato un **REPORT** completo di ispezione con messa in evidenza dei dettagli rilevati, valido per la partecipazione a gare di appalto.

LE VERIFICHE DI ECO

- ISPEZIONE GRU:
 - VERIFICA DELLE PARTI IN MOVIMENTO
 - VERIFICA DEI CARICHI
 - VERIFICA DEI CONTRAPPESI
- ISPEZIONI TECNICHE AEREE FOTOGRAMMETRICHE E TERMOGRAFICHE
- RILIEVI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE MODELLI 3D
- ISPEZIONI TERMOGRAFICHE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- ISPEZIONI AEREE PER PERIZIE ASSICURATIVE
- ISPEZIONI MULTISPETTRALI PER AGRICOLTURA DI PRECISIONE
- ISPEZIONI TERMOGRAFICHE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI



REQUISITI DI SICUREZZA

L'utilizzo dei droni per scopi civili e militari è ormai molto diffuso e questo ha reso necessario individuare delle regole per evitare le potenziali conseguenze negative del loro uso e sostenere la competitività dell'industria aeronautica dell'UE.

Il **Regolamento delegato UE 945/2019** relativo, tra l'altro, ai requisiti tecnici dei droni, e il Regolamento di esecuzione UE 947/2019, che disciplina sia i requisiti degli utilizzatori, sia le modalità di utilizzo, vengono in soccorso di tale necessità.

Inoltre, al fine di garantire la presenza dei requisiti di sicurezza negli "aeromobili senza equipaggio" (unmanned aircraft systems, «UAS»), la Commissione indica il **Regolamento CE 765/2008**, prevedendo la marcatura CE dei prodotti, che può essere apposta dopo aver eseguito adeguati controlli affidati anche a organismi di valutazione della conformità accreditati e notificati.

66

Gli **UAS** che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ((1), nella misura in cui tale direttiva sia ad essi applicabile, sempre che tali requisiti di sicurezza e di tutela della salute non siano intrinsecamente legati alla sicurezza di volo degli UAS. Nei casi in cui detti requisiti di sicurezza e di tutela della salute sono intrinsecamente legati alla sicurezza di volo si applica solo il presente regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019

Pertanto secondo tale regolamento:

1. Ai droni che non sono considerati giocattoli si applicano i pertinenti **requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva macchine 2006/42/CE** solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo.
2. Per alcuni tipi di droni è **obbligatorio l'intervento dell'organismo notificato** (B+C oppure H come nella direttiva macchine)
3. Sono soggetti ad **obbligo di marcatura della potenza acustica** – norma di base ISO 3744:2010 + norme specifiche [esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi da 1 a 3]
4. Per alcuni tipi di droni (più grandi) deve essere **certificato il personale addetto** alla loro manovra.

